DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE PROVENIENTE DALL'UCRAINA

INDICE

1.	PREMESSA	
	OBIETTIVO	
	MODELLO DI COORDINAMENTO	
	Coordinamento nazionale degli interventi	
	Sistema di Coordinamento regionale e delle Province autonome	
	PIANO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA NAZIONALE	
4.1	I modelli regionali di accoglienza e assistenza	<i>6</i>
4.2	Concorso nazionale	8
4.3	Piano Minori Stranieri non accompagnati	9
5.	VOLONTARIATO	9
6.	MISURE DI PREVENZIONE COVID 19	10

1. PREMESSA

La crisi seguita al conflitto russo-ucraino ha immediatamente posto l'attenzione del nostro Paese sulle attività urgenti da attuare a supporto della popolazione ucraina. Tali attività sono state fin da principio indirizzate su due diversi ambiti di intervento: l'assistenza umanitaria da realizzarsi all'estero e l'accoglienza da assicurare ai profughi diretti in Italia. Infatti, in considerazione dell'eccezionalità del contesto, il 25 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha deliberato un primo stato di emergenza per garantire gli interventi da attuarsi in territorio estero, ai sensi dell'articolo 29 del Codice della protezione civile, e, successivamente, il 28 febbraio u.s. ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24 del predetto Codice, con i primi stanziamenti per poter porre in essere le necessarie misure di soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina.

Conseguentemente, per consentire l'avvio degli interventi e delle iniziative necessarie, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha emanato apposite ordinanze di protezione civile con l'obiettivo di coordinare le misure inziali di soccorso e assistenza all'estero (Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile - OCDPC n. 870 del 2 marzo 2022) e quelle di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina in Italia (OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022 e n. 876 del 13 marzo 2022).

In particolare, in relazione a quanto di interesse per le presenti indicazioni operative, si fa riferimento all'OCDPC 872/2022 che ha definito, in materia di coordinamento nazionale degli interventi, assicurato dal Dipartimento della protezione civile, un modello coordinato di governance multilivello che vede operare in stretto raccordo tra loro il Dipartimento della protezione civile medesimo, le altre amministrazioni centrali dello Stato interessate, le Regioni e le Province autonome, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, i Comuni ed i soggetti del terzo settore, anche nella prospettiva di un piano di distribuzione nazionale della popolazione ucraina interessata dall'emergenza. Pur tenendo conto delle peculiarità presenti nella situazione di emergenza attuale, si tratta di un modello consolidato e sperimentato nel corso di tutte le grandi emergenze di protezione civile vissute dal nostro Paese e che si fonda sul principio di sussidiarietà. Le amministrazioni, ai diversi livelli di governo, sono chiamate ad operare in un contesto di leale e fattiva collaborazione per il conseguimento del comune obiettivo di fronteggiare e superare la fase emergenziale, mettendo a sistema le proprie migliori competenze ed esperienze e condividendo le risorse a disposizione.

In proposito, è solo il caso di evidenziare che, a fronte di scenari molto incerti e in continua evoluzione, è opportuno prevedere piani flessibili e modulari in grado di fronteggiare la situazione, che facciano ampio riferimento non soltanto all'ordinanza già citata OCDPC n. 872, ma anche all'OCDPC n. 873 emanata il 6 marzo 2022 che, con riferimento alla governance per la gestione dell'emergenza, dispone l'istituzione di una struttura di coordinamento nazionale, con sede presso il Dipartimento della protezione civile ed, ancora, all'OCDPC n. 876 emanata il 13 marzo 2022 che prevede la nomina del Commissario delegato per i minori stranieri non accompagnati e dispone in merito alle agevolazioni nel trasporto ferroviario e marittimo.

2. OBIETTIVO

Le presenti Indicazioni operative sono mirate a fornire una linea guida a supporto delle Strutture di coordinamento regionali di cui alla OCDPC n.872/2022, per la pianificazione e gestione dell'accoglienza e assistenza della popolazione proveniente dall'Ucraina, al fine di garantire il necessario raccordo operativo tra le amministrazioni dello Stato, delle Regioni/Province Autonome e dei Comuni, nonché dei soggetti del Terzo settore e di quello privato. Ciò anche al fine di uniformare la risposta all'emergenza sul territorio nazionale, assicurando, altresì, il coordinamento del concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente documento ai sensi dei relativi statuti speciali e norme di attuazione.

3. MODELLO DI COORDINAMENTO

3.1 Coordinamento nazionale degli interventi

Sulla base dell'art. 1 della OCDPC n. 872/2022 il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina. Le Regioni e le Province Autonome assicurano, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile.

Ai sensi dell'art.1 della OCDPC n. 873/2022 il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una struttura di coordinamento nazionale denominata Direzione di Comando e Controllo - Di.Coma.C. di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'11 marzo 2022, con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma.

La struttura di coordinamento nazionale promuove l'attuazione delle Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile e fornisce supporto, impulso e integrazione delle attivazioni dei livelli territoriali. In particolare, la struttura di coordinamento opera in raccordo con le Strutture di coordinamento regionali, in attuazione di quanto previsto all'art. 2 della OCDPC 872/2022.

La struttura di coordinamento è articolata per funzioni di supporto, cui concorrono rappresentanti delle Amministrazioni, gli Enti ed i soggetti interessati alla gestione dell'emergenza, per quanto di competenza, e che permettono lo scambio di dati e informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.

3.2 Sistema di Coordinamento regionale e delle Province autonome

I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati ai sensi della OCDPC 872/2022, ed i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a coordinare nel territorio regionale l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile nelle attività di soccorso, assistenza ed accoglienza alla popolazione proveniente dall'Ucraina.

Le Regioni, le Prefetture-UTG, e i Comuni coinvolti dovranno assicurare idonee forme di coordinamento, individuando per ciascuna struttura un referente che garantisca il collegamento con la Struttura di coordinamento nazionale.

Per la direzione delle attività sopra elencate è auspicato che il modello di coordinamento regionale del Commissario delegato preveda l'istituzione di una Struttura di coordinamento regionale (Comitato regionale/Unità di crisi/Struttura tecnica) organizzata per funzioni di supporto, ovvero secondo altre modalità ritenute idonee, ma in grado di relazionarsi alle funzioni di supporto previste dal modello organizzativo nazionale, costituito dalla Di.Coma.C di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile dell'11 marzo 2022.

Le Strutture di coordinamento regionali prevedono le rappresentanze dei seguenti enti ed amministrazioni:

- le Strutture tecniche regionali competenti nei diversi settori;
- le Prefetture-UTG;
- la rappresentanza dei Comuni (ANCI regionali e Comuni capoluoghi);

Le strutture di coordinamento regionali adottano opportune forme di raccordo con:

- il Forum del Terzo settore quali il CSVnet e i rappresentanti di altre associazioni che abbiano una presenza significativa sul territorio in materia di immigrazione ed accoglienza;
- i rappresentanti della comunità ucraina, se presente sul territorio.

I Referenti Sanitari Regionali per le emergenze (RSR) di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, recante "Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 agosto 2016, n. 194, partecipano alle suddette Strutture di coordinamento con il compito di assicurare il raccordo delle attività dei servizi sanitari regionali con i rispettivi servizi regionali di protezione civile. I RSR valutano la necessità di risorse sanitarie aggiuntive e ne fanno richiesta al Dipartimento della protezione civile.

Per quanto riguarda il soccorso sanitario urgente e il trasporto medicalizzato di pazienti, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi della Centrale Remota Operativa Soccorso Sanitario (CROSS) di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016.

Nell'ambito di questa specifica emergenza, i soggetti del Terzo settore assumono particolare importanza soprattutto per la gestione dell'accoglienza e/o dell'assistenza dei profughi, con particolare riferimento alle attività di raccordo con i Comuni e le Prefetture-UTG.

In relazione a ciò che attiene ai minori stranieri non accompagnati, attraverso l'OCDPC n. 876 emanata il 13 marzo 2022 il Capo del dipartimento della protezione civile ha individuato un Commissario delegato allo scopo di garantire il raccordo tra le diverse iniziative che riguardano questo settore.

Per quanto riguarda l'identificazione e l'assistenza di persone con specifiche esigenze di natura sociosanitaria, è fondamentale un coordinamento tra i Comuni, le Aziende sanitarie e le associazioni del terzo settore al fine di individuare le misure adeguate a soddisfare tali necessità. A tale scopo, la Struttura di coordinamento regionale verifica l'opportunità di organizzare i servizi sanitari locali come previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 gennaio 2019, recante "Impiego dei medici delle Aziende sanitarie locali nei Centri operativi comunali ed intercomunali, degli infermieri ASL per l'assistenza alla popolazione e la scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2019, n. 67.

Il modello organizzativo regionale e la sua composizione, è comunicato al Dipartimento della protezione civile, in modo da consentire una ricognizione, continuamente aggiornata, delle diverse forme di coordinamento a livello regionale e dei referenti di ciascuna attività.

I compiti che la Struttura di coordinamento regionale deve svolgere sono principalmente:

- a. la definizione e l'attuazione del modello regionale di accoglienza e assistenza sussidiaria temporanea;
- b. la gestione delle situazioni emergenziali in raccordo con la struttura nazionale;
- c. l'attuazione delle misure sanitarie, incluse quelle previste per la mitigazione della diffusione del COVID-19.

Devono pertanto essere garantiti i flussi delle comunicazioni tra la Di.Coma.C. e le Strutture di coordinamento regionali, se necessario attraverso la definizione di specifiche procedure operative, che consentano l'aggiornamento e la condivisione continua dei dati, anche tramite apposite piattaforme informatiche in corso di definizione da parte del Dipartimento della protezione civile. Inoltre, al fine di garantire un monitoraggio degli interventi che vengono svolti sul territorio ai sensi di quanto stabilito dalle ordinanze di protezione civile, la Struttura di coordinamento regionale mantiene il raccordo con i Soggetti attuatori degli interventi, di cui all'art. 4 della OCDPC n. 872/2022 e i titolari delle contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o ad uno dei soggetti attuatori individuati.

4. PIANO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA NAZIONALE

Il piano di accoglienza ed assistenza nazionale si articola come segue:

- a. I modelli regionali di accoglienza e assistenza;
- b. Il concorso nazionale
- c. Il Piano per minori stranieri non accompagnati;

4.1 I modelli regionali di accoglienza e assistenza

Il modello regionale di accoglienza e assistenza contiene l'indicazione di tutte le misure organizzative ed operative necessarie, atte a consentire la pronta assistenza ed accoglienza ai cittadini ucraini in arrivo nel nostro Paese, che non abbiano già una propria autonoma sistemazione o che rappresentino la necessità di una qualunque forma di assistenza. Il modello, altresì, prevede la definizione di un chiaro flusso di comunicazioni tra i diversi attori coinvolti, che consenta la pronta attivazione delle misure necessarie.

Tali misure organizzative ed operative, nonché il flusso di comunicazioni tra i diversi attori interessati, devono poter garantire che il soggetto che apprende dell'arrivo o della presenza sul territorio di profughi ucraini, che non abbiano già una propria autonoma sistemazione, lo comunichi tempestivamente alla Prefettura-UTG competente per territorio, che provvede, a sua volta, a verificare, innanzitutto, la possibilità di accoglienza presso i tradizionali sistemi di accoglienza a sua disposizione (Centri di accoglienza Straordinaria - C.A.S. e Sistema di accoglienza e integrazione - S.A.I.).

A tale proposito, come noto, il complesso quadro normativo nazionale in materia di accoglienza, che attua quanto disposto a livello europeo, individua nelle Prefetture-UTG, gli enti competenti sul territorio, le quali dispongono della tradizionale rete di accoglienza composta, principalmente, dal

Sistema Accoglienza Integrazione (S.A.I.) che è costituito dalla rete dei Comuni che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, e dai Centri di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.), strutture reperite dai Prefetti a seguito di appositi bandi di gara (ex art. 11 D. Lgs. n. 142/2015).

Vista l'eccezionalità dell'emergenza in atto, attraverso l'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, viene stabilito:

- il rafforzamento della rete nazionale di accoglienza CAS/SAI e l'estensione anche ai profughi ucraini della riserva di posti della rete SAI incrementata a seguito della crisi afghana e destinata, in base a precedenti provvedimenti legislativi, esclusivamente ai profughi provenienti da quell'area (commi 3 e 4);
- l'accesso da parte dei profughi ucraini alle strutture CAS/SAI anche in assenza della qualità di richiedente protezione internazionale o di altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

Qualora vi sia disponibilità in strutture afferenti alla rete CAS/SAI, la Prefettura-UTG informa il Comune interessato e provvede, altresì, ad informare l'Azienda sanitaria locale, al fine di garantire l'espletamento dei servizi sanitari che si rendono necessari, inclusi quelli volti alla prevenzione della diffusione del COVID-19, dandone, altresì, comunicazione alla Struttura regionale di coordinamento. Per coloro i quali risultassero positivi al tampone/test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, sarà cura della Regione/Provincia autonoma, d'intesa con la Prefettura-UTG di riferimento, la sistemazione nelle apposite strutture ricettive (es. COVID Hotel) per il tempo necessario previsto dalla vigente normativa.

Nel caso in cui non vi sia capienza nella rete di accoglienza CAS/SAI, la Prefettura-UTG comunica alla Struttura di coordinamento regionale la necessità di verificare la disponibilità nelle strutture di assistenza temporanea della rete regionale sussidiaria di accoglienza e assistenza anche attraverso l'eventuale interessamento del Terzo settore. La struttura di coordinamento regionale, dunque, verifica la disponibilità delle <u>strutture ricettive temporanee</u>, di cui all'art 2, comma 1 lett. b) dell'OCDPC 872, e che possono comprendere preferibilmente strutture ricettive di vario genere, inclusi gli alberghi, ma anche strutture collettive, quali palazzetti o similari, da allestire all'occorrenza ed utilizzare, in via secondaria, qualora non vi fosse alcuna disponibilità o in caso di un massivo afflusso di profughi. Le strutture ricettive temporanee vengono utilizzate per ospitare i profughi per il tempo necessario ad essere trasferiti in una delle strutture precedentemente citate, non appena disponibili.

Qualora non fosse possibile la sistemazione, ancorché temporanea, neanche nella rete regionale sussidiaria, la Regione provvede a comunicare la mancanza di disponibilità all'accoglienza sul proprio territorio alla Struttura di coordinamento nazionale al fine di individuare una soluzione alternativa, anche temporanea. La Di.Coma.C. verifica eventuali disponibilità presso le altre regioni, a partire da quelle limitrofe a quella interessata, ovvero predispone per il trasferimento presso le <u>strutture ricettive nazionali temporanee</u> di cui al paragrafo 4.2.

Al fine di un efficace coordinamento dei modelli di accoglienza regionali, le Regioni e Province autonome, nell'ambito della Struttura regionale di coordinamento, aggiornano costantemente le disponibilità di strutture finalizzate all'accoglienza sussidiaria e di posti nell'ambito della rete CAS/SAI, e i relativi dati sono trasmessi alla Di.Coma.C., affinché quest'ultima possa mantenere un costante monitoraggio delle suddette disponibilità.

In aggiunta alle strutture ricettive temporanee, la Regione valuta, sulla base dell'intensificarsi dei flussi sul proprio territorio di profughi, la necessità di stabilire un percorso di prima assistenza che deve anzitutto garantire l'individuazione di una o più aree di transito e prima accoglienza, dove indirizzare il primo ingresso e/o di snodo interno al territorio. In corrispondenza di tali aree occorre organizzare dei presidi, operativi in modalità H24, anche attraverso il supporto del volontariato organizzato di protezione civile nell'ambito delle attività riportate nel capitolo 5. Tali presidi, che possono essere localizzati in corrispondenza di stazioni ferroviarie, portuali, aeroportuali o di autobus di linea, sulla base dell'analisi dei flussi che viene fatta all'interno di ogni singola regione, rappresentano un punto di assistenza alla popolazione ucraina al suo arrivo, al fine dell'espletamento dei primi adempimenti socio-sanitari ed amministrativi, quali il test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, nonché l'identificazione ed eventualmente, l'approntamento della logistica per il trasporto di persone, anche mediante mezzi speciali.

In tali presidi è necessario tenere in conto la possibile presenza di persone "vulnerabili", "minori stranieri non accompagnati" (di seguito indicati con MSNA) e minori.

Per coloro i quali risultassero positivi al tampone/test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, sarà cura della Regione/Province autonome, d'intesa con la Prefettura-UTG di riferimento, la sistemazione nelle apposite strutture ricettive (es. COVID Hotel) per il tempo necessario previsto dalla vigente normativa.

Le aree di transito e prima accoglienza vengono individuate dalle Regioni in corrispondenza di luoghi strategici per il collegamento interno sul proprio territorio al fine di facilitare un regolare e scorrevole flusso anche per coloro i quali, a seguito dell'ingresso all'interno di una Regione devono proseguire il viaggio su altro vettore (traghetto, nave, treno, aereo). Ciò anche allo scopo di poter effettuare il test antigenico h24 al fine di poter utilizzare i mezzi di trasporto, così come previsto dal comma 2, art. 2 dell'OCDPC 873/2022.

Per quanto riguarda i collegamenti via mare, ogni Regione individua i porti strategici di principale traffico, quali – per esempio – i porti di snodo principali attraverso i quali vi sono collegamenti con le isole maggiori. Le Regioni predispongono altresì una prima assistenza anche nei propri porti di sbarco fino al luogo di destinazione.

Per quanto riguarda i collegamenti interni, rispetto ai collegamenti ferroviari, ogni Struttura di coordinamento regionale individua le stazioni strategiche di principale afflusso, anche al fine di orientare, per il tramite delle Prefetture-UTG, le attività delle strutture operative dello Stato per l'indirizzamento verso le aree di transito e di prima accoglienza.

In un quadro di monitoraggio e gestione dei flussi su base nazionale le aree di transito e prima accoglienza assumono un ruolo di fondamentale importanza per canalizzare il flusso dei vettori già dall'ingresso alle frontiere terrestri, con particolare riferimento a colori i quali, sebbene non abbiano già individuato una propria autonoma sistemazione, hanno comunque una ben precisa destinazione in una delle Regioni italiane.

4.2 Concorso nazionale

Il Dipartimento della protezione civile assicura attraverso la Di.Coma.C. un costante e continuo raccordo operativo con le strutture regionali di coordinamento e le amministrazioni centrali dello Stato interessate.

Nell'ambito delle strutture ricettive, sia per la fase di prima assistenza sia per la fase di accoglienza, è in corso il censimento in merito alla disponibilità di risorse logistiche e ricettive afferenti non solo alle strutture operative nazionali ma anche al settore privato, al fine di comporre il quadro della disponibilità di <u>strutture ricettive nazionali temporanee</u>, che vengono rese fruibili, sempre secondo il criterio della modularità di impiego, dal Dipartimento della protezione civile su richiesta delle strutture regionali di coordinamento secondo la procedura descritta al precedente paragrafo 4.1.

In tale contesto, il Dipartimento della protezione civile valuta la possibilità di realizzare campi container, previsti dall'accordo quadro recentemente sottoscritto dal Dipartimento medesimo.

Nell'ambito dell'assistenza sanitaria il Dipartimento della protezione civile ha attivato la Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario (CROSS), di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016 per la ricognizione delle risorse sanitarie necessarie al trasporto sanitario e al ricovero di diverse tipologie di pazienti, attraverso i Referenti Sanitari Regionali per le Emergenze di cui alla Direttiva sopra menzionata.

In tale contesto le Regioni/Province autonome, tramite i Referenti Sanitari Regionali, rappresentano al Dipartimento della protezione civile la necessità di eventuali risorse sanitarie aggiuntive per assicurare l'assistenza sanitaria alla popolazione proveniente dall'Ucraina. Il Dipartimento della protezione civile attiva, sulla base di tali richieste, le risorse disponibili delle Regioni/Province autonome e/o delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile.

Inoltre, sull'importante tema dello scambio e condivisione dati, nell'ambito della Di.Coma.C. sono disponili due piattaforme, una mirata a rendere trasparenti l'offerta di risorse, non solo ricettive, con la domanda espressa dai diversi territori, l'altra, d'intesa con il Ministero dell'Interno per effettuare il monitoraggio dei flussi della popolazione ucraina accolta.

4.3 Piano Minori Stranieri non accompagnati

Come noto, attraverso l'OCDPC n. 876 emanata il 13 marzo 2022 si è proceduto alla nomina del Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, quale Commissario delegato per i minori stranieri non accompagnati allo scopo di garantire la maggiore attenzione possibile ad una categoria di soggetti particolarmente sensibili e vulnerabili, considerato il contesto emergenziale in atto, e favorire così una omogeneità di gestione sull'intero territorio nazionale delle problematiche connesse all'accoglienza ed all'assistenza di tale categoria. Il Commissario provvede alla redazione di un piano finalizzato a coordinare le attività svolte dai diversi soggetti interessati, in materia di accoglienza nel nostro Paese dei MSNA in arrivo dall'Ucraina, nonché a garantire il costante monitoraggio delle strutture ricettive, disponibili e idonee a poter ospitare i MSNA. Il piano deve altresì definire le procedure riguardanti l'attività di accoglienza sul nostro territorio dei MSNA, nonché quelle volte ad agevolare l'espletamento delle procedure necessarie previste dalla vigente normativa e garantire, altresì, il monitoraggio costante e aggiornamento della loro presenza sul nostro territorio. Il citato piano viene inviato alle strutture regionali di coordinamento che provvedono a darne la massima diffusione sul territorio.

5. VOLONTARIATO

Per l'attuazione delle attività di accoglienza, il volontariato organizzato di protezione civile può essere attivato a supporto delle Autorità competenti, nell'ambito della specifica pianificazione regionale, per:

- il supporto logistico alla realizzazione ed al mantenimento in esercizio delle aree ricettive temporanee, sia regionali che nazionali, nonché delle aree di transito e prima accoglienza;
- l'attività di informazione alla popolazione;
- il supporto logistico al trasporto di persone, anche con mezzi speciali;
- il supporto alle Strutture regionali di coordinamento e agli altri centri di coordinamento attivati a livello provinciale, sovracomunale e comunale, se insediati;
- il supporto presso gli hub logistici individuati per la raccolta e lo smistamento di beni, attrezzature, materiali e mezzi;
- il supporto ai servizi socio-sanitari ASL, su dettagliata richiesta degli stessi per integrare le risorse specialistiche in caso di necessità.

A tal fine le Regioni e le Province autonome possono attivare le Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte ai relativi elenchi territoriali. Qualora, per specifiche esigenze operative, non sia possibile far fronte con le risorse del volontariato regionale, le Regioni e le Province autonome possono chiedere un supporto al Dipartimento della protezione civile che valuterà il coinvolgimento e l'attivazione delle Organizzazioni iscritte nell'elenco centrale. Il Dipartimento della protezione civile può attivare le organizzazioni iscritte all'elenco centrale, indipendentemente dalle richieste delle Regioni, per lo svolgimento di specifiche attività funzionali alla gestione dell'emergenza.

Inoltre, il volontariato organizzato di protezione civile può svolgere attività di supporto all'assistenza alla popolazione ucraina accolta nelle strutture ricettive individuate dalle Regioni e dalle Province Autonome, in via sussidiaria all'accoglienza nella rete CAS/SAI.

Infine, per esigenze più specifiche, per le quali sia necessario un supporto specialistico, ad esempio di natura socio-sanitaria, o per attività che favoriscano l'integrazione della popolazione ucraina nel tessuto sociale italiano, quali la mediazione linguistico-culturale e l'insegnamento della lingua italiana, dette Organizzazioni possono essere eventualmente impiegate previa verifica delle competenze richieste nello specifico settore ed esclusivamente a supporto della struttura ordinariamente preposta a tali attività.

6. MISURE DI PREVENZIONE COVID 19

In relazione alle misure atte a garantire la prevenzione e mitigazione del rischio COVID-19, tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa sanitaria, nonché con la disciplina riguardante l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).